

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma ed ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;
- il **comma 837** a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i Comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...](#)”;
- il **comma 838** a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)”

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.3. del 14.04.2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 14.04.2021 con al quale è stato istituito ed approvato il Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... Il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione od esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove

siano visibili da luogo pubblico od aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato.

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** ed al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e, altresì, al **comma 841** ed al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, ed alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

Ritenuto necessario procedere, per l'anno 2021, alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A**) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Dato, inoltre, atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alle deliberazioni consiliari richiamate, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 106, comma 3-bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al*

termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del Decreto legislativo n. 267 del 2000.”

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ... ”;
- la Circolare 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che è stato acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. Di approvare, per l'anno 2021, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente.
3. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D. Lgs 18/08/2000, n.267

Parere di regolarità Tecnica

Visto: con parere favorevole

Data: 30.06.2021

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Dott.ssa Antonella Salina

Parere di regolarità Contabile

Visto: con parere favorevole

Data: 30.06.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Antonella Salina

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE OD ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI". TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021.

Allegato A

TARIFE STANDARD CANONE UNICO		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni fino a 10.000 abitanti	€ 30,00	0,600

Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160	Tariffa AD UTENZA
Comuni fino a 20.000 abitanti	€ 1,500

TARIFFA STANDARD		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
TARIFFA ANNUALE	€ 30,000	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI E MERCATI	€ 0,600	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	€ 0,201	0,335
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	€ 1,500	1,000

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	€ 11,362	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	€ 11,362	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >5,5 E =< 8,5 MQ	€ 17,043	0,568
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	€ 22,724	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	€ 22,724	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 =< 5,5 MQ	€ 22,724	0,757
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >5,5 E =< 8,5 MQ	€ 28,405	0,947
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	€ 34,086	1,136
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	€ 33,053	1,102
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	€ 33,053	1,102
ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 =< 1 MQ	€ 0,08	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >1 E =< 5,5 MQ	€ 0,08	0,379
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 >5,5 E =< 8,5 MQ	€ 0,11	0,565
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 > 8,5 MQ	€ 0,15	0,754
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	€ 0,15	0,754
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >1 =< 5,5 MQ	€ 0,15	0,754
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 >5,5 E =< 8,5 MQ	€ 0,19	0,943
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 > 8,5 MQ	€ 0,23	1,133
DISTRIBUZIONE VOLANTINI ZONA 1	€ 2,07	10,314
STRISCIONI ZONA 1	€ 0,76	3,773
PANNELLO LUM. ZONA 1 =< 1 MQ	€ 0,22	1,096
PANNELLO LUM. ZONA 1 > 1 MQ	€ 0,22	1,096

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70 X 100	€ 0,10	0,172
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	€ 30,000	

TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO**OCCUPAZIONI ANNUALI**

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	€ 26,010	0,867
ZONA/CATEGORIA 2	€ 18,210	0,607

OCCUPAZIONI GIORNALIERE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	€ 0,360	0,600
ZONA/CATEGORIA 2	€ 0,250	0,417

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	€ 1,500	1,000

OCCUPAZIONI ANNUALI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE

Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE-ANTENNE E RELATIVI MANUFATTI	€ 60,00	2,000

TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO PER REGOLAMENTO MERCATI

Descrizione	Tariffa Mercato fisso Alimentare e non Alimentare	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Mercato fisso Alimentare e non Alimentare
CATEGORIA 1	€ 0,323	€ 13,000	0,539

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : Barbazza Enrico

Il Segretario Comunale
F.to : Salina Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25-ago-2021 al 09-set-2021 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to:Salina Dott.ssa Antonella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Malesco, li 25/08/2021

Il Segretario Comunale
F.to:Salina Dott.ssa Antonella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.to:Salina Dott.ssa Antonella